



Decreto-legge 118/2021

*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale*

Nota di Aggiornamento

22 ottobre 2021

Sintesi e valutazione generale

Il 22 ottobre la Camera dei Deputati, ha approvato, in via definitiva, la legge di conversione, con modifiche, del DL 24 agosto 2021, n. 118 recante “*Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*”.

Oltre ad alcune misure in materia di giustizia, tra cui quelle che intervengono sull’organico della magistratura ordinaria, il provvedimento contiene importanti novità sulla disciplina della crisi d’impresa. I punti principali sono:

- **il rinvio al 16 maggio 2022 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza** (D.Lgs. n. 14/2019, di seguito: il Codice), già prevista per il 1° settembre 2021. Il rinvio è positivo, in quanto consentirà, tra l’altro, di allineare il Codice alle previsioni della Direttiva (UE) 2019/1023, c.d. Insolvency, evitando l’entrata in vigore anticipata di una riforma organica destinata già a subire successive modifiche;
- l’entrata in vigore ulteriormente differita, al **31 dicembre 2023, delle c.d. procedure di allerta e composizione assistita della crisi**. Si tratta di un risultato importante che, in considerazione del rinvio ampiamente dilatato nel tempo, prefigura di fatto una sterilizzazione delle procedure di allerta, connotate da una forte matrice pubblicistica e poco compatibili con la gestione delle crisi indotte dall’emergenza pandemica;
- l’introduzione di uno strumento temporaneo, la c.d. **composizione negoziata della crisi**, come soluzione “ponte” tra la situazione attuale e l’entrata in vigore del Codice, con l’obiettivo di sperimentarne la funzionalità e destinato, in prospettiva, a sostituire le procedure di allerta. Il pregio del nuovo strumento, rispetto alle procedure di allerta, consiste nella valorizzazione della componente negoziale e privatistica nella gestione della crisi d’impresa; al contempo, si tratta di un istituto il cui reale funzionamento dovrà essere valutato alla luce dell’esperienza applicativa, soprattutto con riferimento al ruolo degli esperti, alla disponibilità di tali figure professionali e alla loro effettiva capacità di agevolare il dialogo tra debitore e creditori.

Al contempo, si segnala la mancata previsione, nell’ambito del c.d. concordato liquidatorio semplificato (che è uno dei possibili esiti della composizione), della soglia di soddisfazione minima dei creditori chirografari in misura pari al 20% del credito vantato. Tale soglia, vigente nel concordato liquidatorio “ordinario”, fu introdotta nel 2015 a tutela dei creditori commerciali, spesso i più penalizzati nelle procedure liquidatorie.

Sempre con riferimento alla nuova composizione negoziata, il 28 settembre scorso è stato adottato il Decreto del Ministero della giustizia che, in attuazione del DL, disciplina alcuni presupposti essenziali per il funzionamento del nuovo strumento.

Durante l’iter parlamentare, è stato poi approvato un emendamento che **proroga il termine per la prima nomina del revisore o degli organi di controllo** da parte delle Srl e società cooperative alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, obbligate a tale nomina ai sensi dell’art. 2477 c.c., come modificato dall’art. 379 del Codice.

Infine, il DL anticipa alcune misure del Codice e ne prevede ulteriori di matrice emergenziale.

Di seguito, una breve illustrazione delle novità di maggior rilievo.

Composizione negoziata

La **composizione negoziata** fa perno sul ruolo di un esperto, che ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi o dell'insolvenza.

La stessa può essere attivata **volontariamente**, attraverso la presentazione di un'istanza di nomina dell'esperto, dall'imprenditore - commerciale o agricolo - in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 2, co. 1) e sempre che non sia stata presentata domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o di ammissione al concordato preventivo, nonché - per effetto di una modifica approvata in conversione - non sia intervenuto il deposito da parte del debitore della proposta di accordo ai sensi dell'art. 182-*bis*, co. 6 della legge fallimentare (art. 23, co. 2), ovvero non sia stato presentato ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione dei beni nell'ambito della composizione delle crisi da sovraindebitamento (ai sensi degli artt. 7 e 14-ter della legge n. 3 del 2012).

In presenza di questi presupposti, l'organo di controllo societario trasmette all'organo amministrativo una segnalazione motivata per la presentazione dell'istanza, assegnandogli un termine congruo, non superiore a trenta giorni, entro cui lo stesso deve riferire circa le iniziative intraprese (art. 15, co. 1). Questa segnalazione tempestiva, unitamente alla vigilanza sull'andamento delle trattative, costituisce causa di esonero o attenuazione dalla responsabilità dei componenti l'organo di controllo, ex articolo 2407 c.c.

La **nomina dell'esperto indipendente** è richiesta al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa (art. 2, co. 1). In particolare, l'istanza viene presentata tramite la compilazione di un modello disponibile sulla **piattaforma telematica nazionale**, appositamente istituita e gestita dal sistema delle camere di commercio per il tramite di Unioncamere (art. 3, co. 1). Sulla piattaforma sono disponibili indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, nonché, per effetto di una modifica approvata in Parlamento, un protocollo di conduzione della composizione negoziata (art. 3, co. 2).

Al riguardo, come anticipato, lo scorso 28 settembre, è stato approvato il Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia che definisce la struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo. In particolare, si segnala che tale Decreto, con una scelta senz'altro condivisibile, conferma che l'accesso alla nuova procedura negoziata è "limitato" alle imprese in crisi o in stato di insolvenza reversibile, per le quali cioè esistano ragionevoli prospettive di risanamento.

Unitamente all'istanza, l'imprenditore deve inserire nella piattaforma telematica una corposa **documentazione**: sia i dati storici volti a fotografare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; sia una relazione sull'attività esercitata, un piano finanziario semestrale e le iniziative industriali previste (art. 5, co. 3, lett. a)-h).

Inoltre, con l'istanza di nomina dell'esperto o anche successivamente, l'imprenditore può chiedere l'applicazione delle **misure protettive** del patrimonio, che si attivano dal giorno di pubblicazione dell'istanza medesima nel registro delle imprese (art. 6, co. 1).

Contestualmente, l'imprenditore deve presentare un ricorso al tribunale competente per chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti **cautelari** necessari per condurre a termine le trattative (art. 7, co. 1). Il tribunale provvede con ordinanza con cui stabilisce la durata delle misure protettive e dei provvedimenti cautelari eventualmente disposti; durata che non può essere inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni e che, se prorogata per assicurare il buon esito delle trattative, non può superare i duecentoquaranta giorni. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori; inoltre, non sono inibiti i pagamenti (art. 7, co. 4 e 5).

Con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva dichiarazione, l'imprenditore può altresì dichiarare che, dalla pubblicazione della stessa sul registro delle imprese e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, sono **sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione** e la **causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art. 8).

L'**esperto** deve essere indipendente e dotato di specifiche competenze. Al riguardo, con un emendamento approvato in sede di conversione, è stato previsto che chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

Infatti, deve essere in possesso dei **requisiti** di eleggibilità alla carica di sindaco previsti dal codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione da rapporti di natura personale, professionale o patrimoniale che ne compromettano l'obiettività (art. 4, co. 1).

Inoltre, deve appartenere a un **elenco**, appositamente formato presso la camera di ciascun capoluogo di regione, in cui possono essere inseriti, se in possesso di specifica formazione, gli iscritti da almeno cinque anni a: l'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; l'albo degli avvocati, che documentano di aver maturato esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale; l'albo dei consulenti del lavoro, che documentano di avere concorso, in almeno in tre casi, alla conclusione di operazioni di ristrutturazione. Pur non essendo iscritti in albi professionali, possono essere inseriti nell'elenco coloro che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse efficacemente (art. 3, co. 3 e 4).

L'esperto viene nominato, tra gli iscritti nel predetto elenco, da una **commissione permanente** di durata biennale costituita presso la camera di ciascun capoluogo di regione e composta da: un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente; un membro designato dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione; un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza (art. 3, co. 6). Con un emendamento approvato in sede di conversione, è stato affidato il coordinamento della commissione al membro più anziano.

Nei cinque giorni successivi alla ricezione dell'istanza, la commissione procede alla **nomina dell'esperto**, il quale, verificata la propria indipendenza e la disponibilità delle competenze e del tempo necessari, può accettare l'incarico nel termine di due giorni, comunicandolo all'imprenditore e inserendo la dichiarazione di **accettazione** nella piattaforma (artt. 3, co. 7 e 5, co. 4).

Intervenuta l'accettazione, l'esperto convoca l'imprenditore, che può farsi assistere da propri consulenti, per valutare l'esistenza di prospettive di risanamento, confrontandosi al riguardo anche con l'organo di controllo e il revisore legale. Se non vengono ravvisate prospettive di risanamento concrete, l'esperto dispone l'**archiviazione dell'istanza** (e, in tal caso, con un emendamento approvato in sede parlamentare, è stato previsto che l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione stessa); diversamente, inizia una **fase negoziale** tra l'imprenditore, i creditori e le altre parti interessate al processo di risanamento (tra cui banche e intermediari finanziari ed eventualmente i sindacati) (art. 5, co. 5). Le trattative devono essere improntate ai principi di buona fede e correttezza e svolgersi nel rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 4, co. 2-8). Pertanto, la composizione negoziata ha carattere confidenziale e non contempla l'intervento del tribunale, a meno che non si faccia ricorso alle menzionate misure protettive e cautelari.

In pendenza delle trattative, l'imprenditore conserva la **gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**.

Al riguardo, con una modifica approvata in conversione è stato precisato che, qualora nel corso della composizione negoziata risulti che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso debba gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

Al contempo, laddove il compimento degli atti di straordinaria amministrazione e l'esecuzione dei pagamenti non siano coerenti con le prospettive di risanamento, lo stesso è tenuto a informare l'esperto, che può segnalargli il proprio dissenso. Se l'atto viene compiuto ugualmente e arreca pregiudizio ai creditori, l'esperto è obbligato a iscrivere tale dissenso nel registro delle imprese, nonché a darne comunicazione al tribunale, quando siano state concesse misure protettive e cautelari (art. 9).

Inoltre, l'imprenditore può richiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda liberando l'acquirente dei debiti relativi alla stessa, nonché, in caso di mancato accordo con le controparti, di rideterminare il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia (art. 10).

Gli atti in tal modo autorizzati conservano i propri effetti anche nel caso in cui, successivamente, intervenga una procedura concorsuale (art. 12, co. 1). Inoltre, gli atti, i pagamenti e le garanzie che risultino coerenti con lo stato delle trattative e le prospettive di risanamento non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare (artt. 66 e 67 R.D. n. 267/1942, cd. *Legge fallimentare* - L.F.), a eccezione degli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti per i quali l'esperto abbia espresso (e iscritto) il proprio dissenso o il tribunale abbia negato l'autorizzazione (art. 12, co. 2 e 3). Per i pagamenti e le operazioni coerenti con lo stato delle trattative e le prospettive di risanamento e per quelli autorizzati dal tribunale è altresì prevista l'esenzione dai reati di bancarotta (artt. 216, co. 3, e 217, L.F.; art. 12, co. 5, del provvedimento).

Infine, per incentivare il ricorso alla composizione negoziata, sono contemplate **misure** con effetti **premiali** sui debiti erariali: riduzione sino alla misura legale o alla metà degli interessi sui debiti tributari; riduzione sino alla misura minima o alla metà delle sanzioni tributarie; beneficio della rateazione fino a un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto

d'imposta e imposta sul valore aggiunto non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Sono altresì previste ulteriori agevolazioni fiscali (art. 14).

Le trattative si concludono entro centottanta giorni (art. 5, co. 7). Tuttavia, l'incarico può proseguire, per ulteriori 180 giorni, quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale per l'applicazione di misure protettive e cautelari (art. 7) o per la richiesta di specifiche autorizzazioni in corso di procedura (art. 10).

Al termine dell'incarico, l'esperto è tenuto a redigere una **relazione finale** che deve essere inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore nonché al tribunale in caso di applicazione di misure protettive e cautelari (art. 5, co. 7 e 8). Fino alla conclusione delle trattative (o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata), non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza (art. 6, co. 4).

Le trattative possono avere **esiti** diversi a seconda che venga individuata o meno una soluzione idonea al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile lo stato di crisi o insolvenza.

Nel primo caso, in considerazione anche delle modifiche all'attuale Legge fallimentare apportate dal decreto (v. *infra*), le **parti possono alternativamente concludere** (art. 11, co. 1, lett a)-c):

- un contratto, con uno o più creditori, cui sono applicabili le misure premiali se la relazione finale dell'esperto lo valuti idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
- una convenzione di moratoria (art. 182-*octies*, L.F.);
- un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto che, dato il coinvolgimento di quest'ultimo, produce gli effetti di un piano attestato di risanamento (ai sensi dell'art. 67, co. 3, let. d) senza l'attestazione del professionista indipendente di solito necessaria.

Se invece non risulti possibile individuare una soluzione di tal fatta, **l'imprenditore può** domandare l'omologazione di (art. 11, co. 2):

- un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (art. 182-*bis* L.F.);
- un accordo di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 182-*septies* L.F.), ossia un accordo i cui effetti possono essere estesi anche ai creditori non aderenti se i creditori aderenti rappresentino il 75% di tutti quelli appartenenti alla medesima categoria. In questo caso, la predetta percentuale può essere ridotta al 60% laddove il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione finale dell'esperto;
- un accordo di ristrutturazione agevolato (art. 182-*novies*), ossia un accordo in cui la percentuale del 60% può essere ridotta alla metà in presenza di determinate condizioni.

In alternativa, l'imprenditore può (art. 11, co. 3, let. a)-c):

- predisporre un piano attestato di risanamento (art. 67, co. 3, let. d), L. F.);
- proporre la domanda di **concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio** - che può comprendere anche la continuità indiretta attraverso il trasferimento

dell'azienda o di rami di essa - appositamente previsto quale possibile esito della composizione negoziata (artt. 18 e 19). Infatti, qualora dalla relazione finale dell'esperto risulti che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma che non abbiano avuto buon esito, nei sessanta giorni successivi l'imprenditore può presentare una domanda di concordato per la liquidazione del patrimonio, che non prevede l'approvazione da parte dei creditori ma direttamente l'omologazione da parte del tribunale, sul presupposto che l'esperto abbia già valutato l'assenza di altre soluzioni percorribili. Inoltre, non viene richiesto che la proposta di concordato debba assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari (di cui all'art. 160, co. 4, L.F.). Al riguardo, in sede di conversione in legge è stata approvata una modifica che introduce la possibilità che la proposta di concordato semplificato preveda la suddivisione dei creditori in classi;

- accedere a una delle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare.

Come anticipato in premessa, le disposizioni relative alla composizione negoziata **entreranno in vigore il 15 novembre 2021**. I contenuti della piattaforma telematica (art. 3, co. 2) e la formazione specifica necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti (art. 3, co. 4) sono stati definiti con Decreto del Ministero della giustizia dello scorso 28 settembre.

Misure anticipatorie del Codice e misure emergenziali

Il decreto incide sull'operatività del **meccanismo della transazione fiscale e contributiva**, originariamente previsto dal Codice e già anticipato con un recente intervento sulla Legge fallimentare (a opera del DL n. 125/2020, cd. *Emergenza*)

Si ricorda che, secondo la formulazione previgente, tale meccanismo consente al tribunale di omologare un concordato preventivo anche in mancanza di voto, o un accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, qualora sussistano alcuni presupposti. Per quanto riguarda il concordato, il decreto (art. 20, co. 1, lett. a) provvede a sostituire l'espressione *mancanza di voto* con *mancanza di adesione*: in tal modo, si è inteso risolvere qualche dubbio interpretativo chiarendo, anzitutto, che l'omologazione può intervenire, non soltanto laddove l'amministrazione finanziaria o i predetti enti non esprimano alcun voto, ma anche laddove manifestino il proprio dissenso (art. 180, co. 4, L.F.). Per quanto riguarda l'accordo di ristrutturazione, il decreto (art. 20, co. 1, lett. b) assegna ai suddetti soggetti un termine, finora mancante, di novanta giorni per aderire alla proposta depositata (art. 182-*bis*, co. 4, L.F.).

Inoltre, viene nuovamente modificata una disposizione (art. 182-*bis*, co. 8, L.F.) recentemente novellata (a opera del DL n. 41/2021, cd. *Sostegni*), che riguarda le **modifiche sostanziali ai piani per gli accordi di ristrutturazione**, intervenute dopo l'omologazione. Infatti, anticipando una misura del Codice, il decreto contempla il caso in cui tali modifiche intervengano, non solo dopo l'omologazione del piano, ma anche prima. In questo caso, l'attestazione del professionista deve essere rinnovata e il debitore deve chiedere ai creditori di manifestare nuovamente il proprio consenso (art. 20, co. 1, lett. c). L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

Nell'ambito delle misure del Codice già introdotte nella Legge Fallimentare, il provvedimento effettua altresì un intervento di tipo innovativo in materia di continuità aziendale (art. 20, co. 1, lett. d). Viene infatti previsto che in caso di deposito di domanda di concordato preventivo con continuità aziendale: *i)* il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione (art. 182-*quinquies*, co. 5, L.F.); *ii)* possa essere consentita la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, purché il credito garantito possa eventualmente essere soddisfatto per intero con il ricavato della liquidazione del bene e il pagamento delle rate non leda i diritti degli altri creditori (art. 182-*quinquies*, nuovo co. 6, L.F.).

Il decreto anticipa poi ulteriori articoli del Codice (in particolare, artt. 59-62), modificando la Legge fallimentare (artt. 182-*septies*, nuovi artt. 182-*octies*, 182-*novies* e 182-*decies*).

Vengono così introdotte le misure su (art. 20, co. 1, lett. e) e f): **accordi di ristrutturazione a efficacia estesa** - i cui effetti possono essere estesi anche ai creditori non aderenti se i creditori aderenti rappresentino il 75% di tutti quelli appartenenti alla medesima categoria; **convenzione di moratoria** - che consente all'imprenditore di accordarsi con i creditori, rappresentanti il 75% di quelli appartenenti alla medesima categoria, circa la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, coinvolgendo altresì i creditori non aderenti comunque informati dell'avvio delle trattative e messi in condizione di parteciparvi in buona fede; **accordi di ristrutturazione agevolati** - che consentono la riduzione alla metà della percentuale complessiva del 60%, necessaria per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, nel caso in cui l'imprenditore abbia rinunciato alla moratoria con i creditori estranei all'accordo, non abbia presentato il ricorso per il concordato preventivo in bianco (ex art. 161, co. 6, L.F.) e non abbia richiesto la sospensione di azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo (art. 182-*bis*, co. 6, L.F.). Viene altresì anticipata la previsione secondo cui, salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Infine, con riferimento alla **moratoria nel concordato con continuità aziendale**, attraverso una modifica della Legge fallimentare (art. 186-*bis*, co. 6, lettera c) che recepisce una misura del Codice (art. 86), il periodo di moratoria che può essere previsto all'interno del piano per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca viene esteso da uno a due anni dall'omologazione (art. 20, co. 1, lett. g).

Le misure anticipatorie relative ad accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria e moratoria nel concordato con continuità aziendale si applicheranno ai procedimenti successivi all'entrata in vigore del decreto (art. 20, co. 2 e 3).

Il provvedimento contiene poi alcune misure di carattere emergenziale.

Anzitutto, lo stesso (art. 21) interviene sul DL n. 23/2020, cd. *Liquidità* (art. 9, co. 5-*bis*), prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità per l'imprenditore - che abbia ottenuto i termini per il deposito di proposta, piano e documentazione, nel caso di ricorso per concordato in bianco, o per il deposito dell'accordo e della relazione del professionista, nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti - di poter presentare, nei medesimi termini, un **atto di rinuncia alla procedura**, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento pubblicato nel registro delle imprese.

Inoltre, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al termine dello stato di emergenza (*i.e.* 31 dicembre 2021), viene ampliato (art. 22) il termine per la presentazione di proposta, piano e documentazione nel caso di domanda di concordato in bianco in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, che può pertanto essere compreso tra i sessanta e i centoventi giorni, prorogabile di altri sessanta giorni in caso di giustificati motivi (laddove l'attuale art. 161, co. 10, L. F. prevede un termine di sessanta giorni, prorogabile di altri sessanta).

Infine, il decreto dispone, fino al 31 dicembre 2021, l'**improcedibilità dei ricorsi** per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che abbiano presentato domanda di concordato preventivo omologato in data successiva al 1° gennaio 2019 (art. 23, co. 1).